

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge

TRA

La **Comunità delle Università Mediterranee**, con sede legale in Bari, Piazza Umberto I° nr 54 (Palazzo Ateneo) e sede operativa in Bari, Via Celso Ulpiani 27 (Villa La Rocca), CF. 93019350722, di seguito denominata "**Committente**", in persona del rappresentante legale Francesco Losurdo, nato a Cellamare (BA) il 22.12.1948, CF. LSRFNC48T22C436U, residente per la carica presso la sede legale della Committente

E

L'arch. **Federica BENELLI**.

### PREMESSO

- che il Committente, in associazione con altri partner, è impegnato nell'esecuzione del Progetto "**COASTENERGY – Blue Energy in ports and coastal urban areas**", ID progetto 10045844, CUP J16C18000280006, con leader partner IRENA – Istrian Regional Energy Agency L.T.D. (Croazia), incluso nel Programma INTERREG V-A Italia-Croazia;
- che per la realizzazione del progetto di cui sopra il Committente ha la necessità di avvalersi di personale specializzato in attività di rendicontazione di progetti europei, di comunicazione e diffusione dei risultati e di monitoraggio dell'avanzamento del progetto, secondo le regole europee;
- che all'uopo il Committente in data 12.02.2019 ha indetto un avviso pubblico per la selezione di detta figura, affidandone l'individuazione ad un'apposita commissione;
- che detta commissione ha selezionato due profili tra coloro che hanno risposto all'avviso pubblico, tra cui l'arch. Federica BENELLI;
- che il Collaboratore oltre ad essere in possesso delle competenze richieste, si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa al fine del raggiungimento dell'oggetto del presente contratto;
- che è interesse delle parti stipulare un contratto contenente condizioni e termini del rapporto di collaborazione;
- che le parti, nella formulazione del presente contratto, concordano di adottare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, così come previsto dalla vigente normativa ex art. 409 c.p.c.

Tutto ciò premesso e convenuto fra le parti, si stipula quanto segue:

#### ART. 1 - PREMESSA

La premessa che precede è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1



## ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO

A termini del presente contratto, il Collaboratore si obbliga a svolgere attività di rendicontazione contabile, attività di gestione organizzativa, budgeting, monitoring e la connessa redazione di rapporti, inclusa la facoltà di partecipazione alle riunioni tecniche locali e transnazionali, ritenute necessarie allo svolgimento del progetto COASTENERGY, così come individuato nelle premesse, attenendosi ai regolamenti dell'Unione Europea in materia, al GANTT del Progetto ed alle indicazioni della Autorità di Gestione (Regione Veneto) e del Leader Partner.

Il Collaboratore, nel prendere atto dell'incarico che il Committente intende conferirgli e, nell'accettarlo, dichiara di:

- aver preso conoscenza della documentazione sopra riportata;
- conoscere le esigenze del Committente e i risultati che lo stesso Committente si attende in esecuzione del presente contratto;
- essere in possesso della professionalità necessaria per espletare l'incarico;
- non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto all'incarico assunto.

Il Collaboratore si impegna a relazionare al Committente, almeno con cadenza bimestrale (e comunque quando se ne presentasse la necessità), in merito all'avanzamento delle attività commissionate.

## ART. 3 - NATURA AUTONOMA DEL RAPPORTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico sarà eseguito dal Collaboratore con gestione autonoma dell'attività affidatagli. Pertanto, è escluso ogni vincolo o obbligo di subordinazione ed ogni interesse del Committente a disporre della collaborazione del Collaboratore in forma subordinata. Conseguentemente le Parti espressamente escludono che il Collaboratore abbia vincoli di subordinazione di qualunque natura nei confronti del Committente e, dunque, si danno reciprocamente atto che l'incarico verrà svolto dal Collaboratore senza vincoli di presenza, né di orario di lavoro, né di subordinazione ad alcun potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente stesso.

Il collaboratore utilizzerà, per l'espletamento dell'incarico, unicamente mezzi propri (banche dati, computer, autovettura per spostamenti, ecc.).

È escluso ogni interesse del Committente a ricevere dal Collaboratore prestazioni diverse da quelle riconducibili alle attività specificate e con modalità diverse da quelle indicate.

Resta pure inteso che il Collaboratore, fermo il rispetto degli impegni assunti con il presente contratto, avrà facoltà di esercitare o continuare ad esercitare, altre collaborazioni professionali con terzi.

Il Collaboratore si impegna all'esecuzione dell'incarico adottando adeguati standard qualitativi e con utilizzo pieno e proficuo della propria competenza ed esperienza professionale.

#### **ART. 4 — AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DEL COLLABORATORE**

Il Committente garantisce al Collaboratore, senza limitazione o riserva alcuna, la piena e integrale autonomia organizzativa nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa dallo stesso assunta, anche con riferimento ai mezzi, ai tempi ed ai luoghi di espletamento, fatta eccezione per il necessario coordinamento con l'organizzazione del Committente, soltanto in quanto strettamente funzionale al miglior espletamento dell'incarico affidatogli.

Più in particolare l'incarico sarà eseguito dal Collaboratore organizzando le proprie prestazioni secondo le modalità che egli stesso individuerà come funzionali alla migliore realizzazione dello stesso. Ferma rimanendo l'autonomia organizzativa del Collaboratore, quest'ultimo potrà prendere parte a meeting e incontri organizzativi presso la sede della Committente o presso altre sedi nelle quali verrà discusso lo stato di attuazione del Progetto COASTENERGY, così come individuato nelle premesse.

#### **ART. 5 — CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico sarà determinato in euro 28.000,00 (ventottomila/00) al lordo di ogni onere e delle ritenute di legge a carico del Collaboratore, che potrà essere erogato su richiesta del collaboratore anche per quote bimestrali. Tale compenso è stato pattuito liberamente tra le parti e ritenuto consono all'incarico affidato.

Resta inteso che il compenso di cui sopra è onnicomprensivo e che nessun rimborso spese è dovuto al Collaboratore, salvo quelli per le spese che siano state concordate ed autorizzate preventivamente e per iscritto dal Committente in relazione ad effettive esigenze strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

Il compenso pattuito è assoggettato alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla Legge. A tal fine il Committente prende atto della dichiarazione del Collaboratore di non essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

#### **ART. 6 — DURATA**

Il presente incarico decorre dalla data del 4/06/2019 per concludersi il 31/08/2020 e, comunque, con il termine delle attività previste con il presente incarico.

#### **ART. 7 — RECESSO**

Ciascuna delle Parti potrà valutare discrezionalmente di recedere dal presente contratto in ogni momento, comunicando all'altra il recesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso da parte del Committente, il collaboratore avrà diritto alla parte del corrispettivo pattuito in relazione allo stato di avanzamento dell'incarico ed al risultato utile conseguito dal Committente in relazione ad esso alla data del recesso.



*[Handwritten signature]*

**ART. 8 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA ED ULTERIORI OBBLIGHI DEL COLLABORATORE**

I risultati del lavoro svolto sono di esclusiva proprietà del Committente e dovranno essere considerati riservati. Pertanto, il Collaboratore non potrà avvalersi di detti risultati per altri scopi né portarlo a conoscenza di enti o persone o divulgarlo tramite pubblicazioni, salvo che non sia appositamente autorizzato. Inoltre, nello stesso tempo, il Collaboratore non potrà divulgare a terzi, senza esplicita autorizzazione, notizie attinenti all'organizzazione, ai metodi di lavoro e ai risultati conseguiti nell'ambito del progetto COASTENERGY. Conseguente che il Collaboratore dovrà osservare, per lo stesso periodo di tempo, la massima riservatezza su dati, documenti e informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico, di cui venisse a conoscenza ed in suo possesso in conseguenza delle mansioni svolte nell'ambito del presente contratto.

**ART. 9 — CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere dal Collaboratore ceduti a terzi, in qualsiasi forma e modo e a qualsiasi titolo o ragione.

**ART. 10 — TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, saranno assolti in funzione delle specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento dell'incarico.

Il Committente dichiara che fornirà al Collaboratore l'illustrazione dei contenuti e delle avvertenze relative e tutta la documentazione utile per l'uso della strumentazione aziendale che eventualmente gli sarà messa a disposizione, con particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza adottate dal Committente.

**ART. 12 — NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.**

Con la sottoscrizione del presente atto, il Collaboratore esprime il suo consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, aggiornato con il D.lgs. n. 101/2018:

- al trattamento dei propri dati personali di cui il Committente venisse a conoscenza nel corso del rapporto, anche di quelli c.d. "sensibili" di cui all'art. 4 della predetta normativa;
- alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 11 delle norme citate.

Il Committente si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato decreto e, comunque, per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l'esercizio del presente contratto.



Handwritten signature.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Collaboratore dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di essere a conoscenza dei "diritti dell'interessato" secondo quanto previsto ex artt. 7 e ss. del citato decreto.

**ART. 13 — MODIFICHE AL PRESENTE CONTRATTO**

Eventuali modifiche al presente contratto potranno essere pattuite solo per iscritto.

**ART. 14 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente contratto, troveranno applicazione le norme di legge applicabili al contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.).

In caso di malattia, infortunio e maternità del collaboratore, saranno applicate le vigenti disposizioni di Legge previste in materia.

Saranno osservate dalle Parti tutte le vigenti normative in materia di assicurazione sul lavoro (INAIL) e previdenza (Gestione separata INPS), applicabili ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.


**Art.15 – FORO COMPETENTE**

Si conviene che per ogni lite conseguente all'applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Bari.

A conferma dell'accettazione del presente contratto, il Collaboratore sottoscrive 2 copie dello stesso.

Bari, 03 giugno 2019

Comunità delle Università Mediterranee  
Il Segretario Generale/Rappresentante Legale  
(Prof. Francesco Losurdo)



Il Collaboratore  
(Arch. Federica Benelli)



Agli effetti dell'art. 1341 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli del presente contratto:

- Art. 8 – Obbligo di riservatezza
- Art. 15 – Foro Competente

Il Collaboratore

